

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):

<i>In sede referente</i>	Pag. 1
<i>II Sottocommissione</i>	6
<i>III Sottocommissione</i>	7
CONVOCAZIONI	9

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MARTEDÌ 15 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono il Ministro delle finanze, Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per il Bilancio, Pezzini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Finanza, demanio e patrimonio delle Regioni » (*Parere della I, II e VI Commissione*) (4281).

Il Relatore Castelli riferisce sui lavori del Comitato ristretto ed illustra il seguente nuovo testo elaborato in quella sede:

ART. 1.

Ai sensi dell'articolo 119, secondo comma della Costituzione, le Regioni possono:

1°) istituire una imposta di concessione regionale sulle concessioni, autorizzazioni, atti e provvedimenti amministrativi adottati per le materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione;

2°) istituire una tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di pertinenza regionale;

3°) imporre un contributo di miglioria specifica diretto a colpire l'incremento di valore dei beni rustici e urbani per la parte di maggiore valore che sia in conseguenza di opere eseguite a carico del bilancio regionale.

ART. 2.

L'imposta di concessione regionale di cui al n. 1 dell'articolo 1 sostituisce la corrispondente tassa di concessione governativa.

Ove l'atto amministrativo spieghi la sua efficacia oltre il territorio regionale, il titolare dell'atto stesso che abbia assolto l'imposta di concessione regionale non è tenuto al pagamento di ulteriore imposta della stessa natura ad altre regioni.

Rimangono alle province e ai comuni i diritti che percepiscono attualmente per le concessioni, le autorizzazioni e gli atti di loro competenza.

ART. 3.

La corresponsione del tributo viene effettuata mediante versamento in conto corrente postale intestato alla Regione.

Tale versamento sarà eseguito dal contribuente dopo che l'autorità regionale si sia pronunciata favorevolmente al rilascio dell'atto amministrativo.

ART. 4.

Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti ed i provvedimenti di cui all'articolo precedente non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della imposta. Tuttavia, quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della imposta ha luogo con ritardo, l'efficacia del provvedimento è limitata al residuo tempo che decorrere dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso.

ART. 5.

La Regione, per l'esazione coattiva delle imposte sulle concessioni regionali, si avvale della procedura prevista dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, in quanto applicabile.

ART. 6.

Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle imposte di cui al n. 1) dell'articolo 1 è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio fino al sestuplo della imposta medesima, e in ogni

caso non inferiore a lire 250, salvo che non sia stabilita una particolare sanzione.

È soggetto alla pena pecuniaria da lire 250 a lire 5.000, oltre il pagamento della imposta dovuta, salvo per questa il regresso verso il debitore, il pubblico ufficiale, il quale rilascia concessioni e autorizzazioni od omette provvedimenti ed atti di cui all'articolo 1, n. 1), senza il pagamento dell'imposta dovuta.

ART. 7.

Per l'accertamento delle violazioni alle norme in materia d'imposta di concessione regionale, la Regione si avvale degli ufficiali e degli agenti della Polizia tributaria e degli altri Corpi indicati da leggi speciali dello Stato.

ART. 8.

Le anzidette sanzioni sono applicate dall'assessore competente per le finanze con ordinanza motivata.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4.

ART. 9.

I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione delle imposte sulle concessioni regionali sono decisi dall'assessore competente per le finanze con provvedimento motivato.

Contro l'ordinanza di cui all'articolo 8 e contro il provvedimento di cui al precedente comma è ammesso ricorso alla Giunta regionale.

Contro le decisioni della Giunta può essere proposto ricorso in revocazione nei modi e termini previsti dall'articolo 7 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, quando le decisioni stesse siano viziate da errori di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, in materia di ricorsi gerarchici.

ART. 10.

È stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorità giudiziaria le controversie riguardanti le imposte sulle concessioni regionali, le quali abbiano formato oggetto di decisione o di ordinanza, ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9.

Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui i suddetti provvedimenti regionali siano stati notificati al contribuente nelle forme prescritte dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

ART. 11.

L'azione per riscuotere le imposte di concessione regionale si prescrive col decorso di cinque anni.

Col decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle imposte si prescrive l'azione tanto dell'amministrazione regionale, per supplenti a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente, per restituzione di somme indebitamente pagate.

ART. 12.

L'istituzione e l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche o del contributo di miglioria di cui ai nn. 2° e 3° dell'articolo 1 sono disciplinate dalle disposizioni legislative statali che regolano gli analoghi tributi di pertinenza delle Amministrazioni provinciali, in quanto applicabili.

All'uopo gli organi deliberanti, esecutivi e di controllo previsti dalle cennate disposizioni legislative si intendono sostituiti dai correlativi organi previsti per le Regioni a statuto ordinario.

All'accertamento ed alla riscossione degli anzidetti tributi provvedono, per conto delle Regioni, gli stessi Enti ed Uffici competenti all'applicazione e alla riscossione degli analoghi tributi provinciali.

ART. 13.

Sono attribuite alle Regioni le seguenti quote massime sul gettito dei tributi erariali di cui appresso riscossi nel territorio regionale:

90 per cento dell'imposta sui fondi rustici;

90 per cento dell'imposta sui fabbricati.

Alla corresponsione delle somme spettanti a ciascuna Regione provvedono bimestralmente le Intendenze di finanza esistenti nella Regione stessa mediante ordinativi di pagamento su ordini di accreditamento.

È consentita la emissione di tali ordini di accreditamento senza limiti di importo.

ART. 14.

Sono altresì attribuite alle Regioni nel loro complesso le seguenti quote massime del gettito dei tributi di cui appresso nella

misura riscossa nell'esercizio finanziario 1962-63 nel territorio dello Stato, fatta eccezione dei territori delle Regioni a statuto speciale:

- a) una quota di 80 per cento dell'imposta di registro;
- b) una quota di 90 per cento dell'imposta sulle successioni e donazioni;
- c) una quota di 90 per cento dell'imposta sul valore netto globale delle successioni;
- d) una quota di 90 per cento dell'imposta ipotecaria.

La somma corrispondente al gettito delle quote attribuite, al netto dei rimborsi, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, è annualmente effettuato il riparto della somma stessa fra le Regioni secondo le modalità e i criteri stabiliti negli articoli 26 e 27 della presente legge. Alla corresponsione degli importi spettanti alle Regioni si provvede bimestralmente con mandati diretti.

I maggiori proventi derivanti dall'incremento naturale dei tributi indicati nel presente articolo, limitatamente alle quote attribuite alle Regioni, saranno devoluti alle Regioni stesse.

Il 30 per cento dei detti maggiori proventi sarà destinato alle normali esigenze di sviluppo delle funzioni dello Stato trasferite alle Regioni e portato in aumento della somma stanziata ai sensi del precedente secondo comma.

Il restante 70 per cento sarà impiegato in aggiunta ai contributi speciali di cui al successivo articolo 16, per determinati obiettivi dei piani generali e settoriali di sviluppo economico regionali, disposti in relazione alla programmazione economica nazionale, e costituirà un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, il cui riparto verrà effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio, delle finanze e del tesoro, tenuto conto dei tributi di cui all'articolo 1.

ART. 15.

Nel caso di istituzione di addizionali ai tributi previsti dagli articoli 13 e 14 il relativo gettito è riservato allo Stato.

Parimenti è riservato allo Stato il gettito dei maggiori proventi derivanti da modificazioni legislative dell'assetto dei tributi di cui ai citati articoli 13 e 14. A tal fine, nei rela-

tivi provvedimenti, sarà stabilita forfettariamente la percentuale di incidenza delle maggiorazioni rispetto al gettito dei tributi.

ART. 16.

Ai fini del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, i contributi speciali, da assegnarsi con legge, saranno destinati, in aggiunta alle assegnazioni a tale scopo riservate sul fondo di cui all'ultimo comma dell'articolo 14, ai piani generali e settoriali di sviluppo economico regionali, disposti in relazione alla programmazione economica nazionale.

Le regioni, anche nella destinazione delle somme ad esse devolute ai sensi degli articoli 13 e 14, primo comma, della presente legge, opereranno attenendosi ai piani di sviluppo economico regionali ed alle indicazioni della programmazione economica nazionale.

ART. 17.

Le somme da corrispondersi alle Regioni ai sensi dei precedenti articoli affluiranno in apposita contabilità speciale intestata a ciascuna regione, da istituirsi presso le Tesorerie provinciali dello Stato dei Capoluoghi di Regione.

ART. 18.

La restituzione da parte dello Stato di tributi di cui all'articolo 13 a titolo di indebito, d'inesigibilità o per altre cause fa carico a ciascuna regione in proporzione alla quota ad essa assegnata.

All'uopo nei bilanci delle regioni verrà istituito apposito capitolo di spesa.

ART. 19.

Le Regioni possono contrarre mutui esclusivamente per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento non può superare in ciascun anno il 5 per cento del gettito complessivo delle quote dei tributi ad esse spettanti.

TITOLO II.

DEMANIO E PATRIMONIO REGIONALE

ART. 20.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del Codice civile, se appartengono alle Regioni, sono soggetti al regime previsto dallo stesso Codice per i beni del demanio pubblico.

ART. 21.

Sono parimenti soggetti al regime del Demanio pubblico i diritti reali che spettano alle Regioni su beni appartenenti ad altri soggetti quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dall'articolo precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

ART. 22.

I beni appartenenti alle Regioni, che non siano della specie di quelli previsti dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio delle Regioni stesse.

Fanno parte del patrimonio indisponibile delle Regioni i beni di loro proprietà destinati a sede di uffici pubblici regionali, con i relativi arredi, o ad un pubblico servizio regionale.

Per i beni costituenti il patrimonio delle Regioni si applicano, in mancanza di disposizioni particolari, le norme del Codice civile e quelle sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

TITOLO III.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 23.

Le Regioni possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1 della presente legge trascorsi 90 giorni dall'approvazione dei singoli statuti.

ART. 24.

La determinazione definitiva delle quote di entrate erariali indicate negli articoli 13 e 14 della presente legge avrà luogo con il completo passaggio delle funzioni amministrative alle Regioni mediante le leggi previste dalla disposizione VIII transitoria della Costituzione.

ART. 25.

Dalla data di prima convocazione del Consiglio regionale e fino a quella del completo passaggio delle funzioni, sono annualmente anticipati alle Regioni, per le spese di funzionamento degli organi regionali e per il primo impianto degli uffici, milioni 100, 150, 175 e 200 rispettivamente per le Regioni con popolazione fino ad 1, 3, 5 ed oltre 5 milioni di abitanti.

Alla spesa anzidetta si provvede a carico del capitolo numero 400 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

ART. 26.

Nel periodo di passaggio graduale delle funzioni sono attribuite alle Regioni percentuali delle quote dei tributi di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge in corrispondenza alle spese sostenute dallo Stato per le funzioni che vengono trasferite. La ripartizione tra le singole Regioni avviene con riferimento alla spesa sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione nell'esercizio precedente al trasferimento delle funzioni.

A titolo di anticipazione, a partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto regionale e fino al completo passaggio delle funzioni statali, è concesso alle Regioni il 3 per cento delle quote di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge, da ripartire con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro in base al criterio di cui all'articolo 25.

Le leggi previste dalla disposizione VIII transitoria della Costituzione, nel determinare le somme corrispondenti alle percentuali di cui al primo comma, autorizzano il Ministro del tesoro a ridurre correlativamente gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati. A tal fine il passaggio delle funzioni decorre dal primo giorno dell'esercizio finanziario successivo alla data del provvedimento di trasferimento.

La corresponsione a ciascuna Regione delle somme dovute ai sensi del presente articolo ha luogo a partire dall'esercizio finanziario nel quale le funzioni sono effettivamente trasferite.

ART. 27.

Le leggi previste dalla disposizione VIII transitoria della Costituzione, nel determinare i servizi che vengono trasferiti alla competenza delle Regioni, stabiliscono altresì le voci che devono essere corrispondentemente depennate dalla tabella A annessa al testo unico 1° marzo 1961, n. 121.

ART. 28.

La determinazione definitiva delle quote di entrate erariali prevista dall'articolo 24 e la ripartizione dell'importo relativo fra le

Regioni, saranno disposte con riferimento agli oneri complessivi di cui agli articoli 25 e 26.

Il Relatore si sofferma in particolare ad illustrare la modifica introdotta al n. 1 dell'articolo 1 in base alla quale è stato individuato come fondamentale tributo proprio delle Regioni in sostituzione di una partecipazione alla I.C.A.P. la imposta di concessione regionale, che verrà a sostituire la vigente tassa di concessione governativa per le materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione.

Sottolinea come tale soluzione meglio garantisca l'autonomia finanziaria della Regione anche perché, a fronte di tale entrata, le Regioni non saranno caricate delle spese di speralità previste dal precedente testo del disegno di legge (spese che restano invece di competenza dei comuni e cui questi provvederanno mantenendo l'intero gettito della I.C.A.P.). In particolare il Relatore si sofferma ad illustrare le soluzioni adottate con gli articoli 9 e 14 del disegno di legge, rispettivamente in materia di ricorsi amministrativi su questioni relative all'applicazione delle imposte sulle concessioni regionali e in materia di riparto del 70 per cento degli incrementi naturali dei tributi erariali a compartecipazione regionale (riparto che avverrà « tenuto conto dei tributi di cui all'articolo uno »).

Il Relatore riferisce quindi alla Commissione il parere espresso sul disegno di legge dalla Commissione finanze e tesoro rilevando come il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto abbia tenuto conto in larga misura delle osservazioni che risultano formulate anche con tale parere; qualche altra osservazione sembra invece al Relatore che ponga problemi che non consentono soluzioni più adeguate di quelle adottate dal disegno di legge una volta che ci si è orientati a fare precedere la legge finanziaria alle altre leggi di devoluzione di competenze e di determinazione di principi relativi alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

Prende quindi la parola il deputato Rosselli, il quale premette il suo incondizionato consenso all'iniziativa di attuazione dell'ordinamento regionale ed illustra i seguenti emendamenti al testo elaborato dal Comitato ristretto dichiarandoli esclusivamente intesi al perfezionamento del testo legislativo in esame.

In base a tali emendamenti viene proposto di sostituire all'articolo 1 il punto 1°) con il seguente:

« Istituire una tassa di concessione regionale su concessioni, autorizzazioni, atti, dichiarazioni, e provvedimenti amministrativi, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi dello Stato sulle concessioni, per ma-

terie relative all'articolo 117 della Costituzione ».

Dopo l'articolo 2 si propone di inserire il seguente articolo 2-bis:

« Le voci di tassa e le relative misure massime di competenza regionale sono stabilite dalle leggi dello Stato ed indicate per la prima volta in base alle vigenti leggi sulle concessioni governative da un decreto del Ministro delle finanze entro il termine di cui all'articolo 23 ».

All'articolo 3 si propone di aggiungere alla fine del primo comma le parole: « o mediante marche ». All'articolo 9 si propone di sostituire il primo comma con il seguente, nonché di abolire il secondo comma:

« I ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative alla applicazione delle tasse sulle concessioni regionali sono decisi dal Presidente della Giunta regionale in seguito a parere di una Commissione tributaria di cinque membri nominati dallo stesso Presidente della Giunta di cui due da lui stesso indicati, due dal Commissario del Governo, uno dai Presidenti provinciali della Regione ».

Si propone infine di sostituire l'articolo 19 con il seguente:

« La Regione fruisce del ricavato di mutui, da contrarre esclusivamente per investimenti in opere di carattere permanente e solidamente con provincie e comuni della Regione interessati mediante appositi Consorzi.

La Regione copre ogni altra spesa con entrate effettive.

Il servizio di cassa della Regione è attribuito ad Istituti di credito regionali mediante apposite convenzioni.

Eventuali depositi possono essere effettuati dalla Regione esclusivamente presso la Tesoreria dello Stato o mediante acquisto di Buoni del tesoro ordinari ».

Interviene successivamente il deputato Bellotti il quale ribadisce il suo consenso con la soluzione prescelta dal Comitato ristretto in ordine alla attribuzione alle Regioni di una imposta di concessione regionale in sostituzione della tassa di concessione governativa per le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, mentre esprime qualche residua perplessità in ordine alla portata dell'autonomia finanziaria attribuita dalla Costituzione alle Regioni con la formula del « tributo proprio » nonché in ordine alle ulteriori disarmonie che una troppo sperequata applicazione delle imposte di concessione regionale da regione a regione potrebbe indurre nel contesto tributario del Paese. Esprime quindi consenso con molte delle osservazioni

formulate con il parere trasmesso dalla Commissione finanze e tesoro.

In ordine agli emendamenti presentati dal deputato Roselli concorda con quello relativo all'articolo 9 non con quello relativo all'articolo 19 (specie per quanto riguarda il primo ed il terzo comma).

Sugli emendamenti del deputato Roselli si esprime quindi il deputato Soliano, che giudica eccessivamente vincolante per l'autonomia finanziaria delle Regioni la formulazione da questo proposta in ordine agli articoli 1 e 2-bis; fa inoltre presenti le difficoltà di ordine tecnico ed il costo esattivo implicato dalla prevista possibilità di assolvere il pagamento dell'imposta di concessione regionale anche mediante marche e la opportunità di restare alla sola ipotesi di versamento in conto corrente postale come prevista dal testo del Comitato ristretto. Si dichiara di massima favorevole all'emendamento relativo all'articolo 9 pur prospettando l'opportunità di qualche formale modifica mentre non consente con la nuova formulazione proposta dall'emendamento Roselli in ordine all'articolo 19, specie per quanto riguarda il primo comma che imporrebbe alle regioni limiti e vincoli assai maggiori di quelli entro cui oggi sono autorizzati a muoversi comuni e province.

Sugli emendamenti Roselli si esprime anche il deputato De Pascalis che prospetta la incoerenza delle formulazioni proposte per l'articolo 1 e 2-bis rispetto alle soluzioni di fondo adottate dal Comitato ristretto, il quale ha inteso attribuire alle regioni non solo il gettito di una imposta ma un tributo proprio nella forma più completa e soggetto solo ai limiti previsti congiuntamente dagli articoli 117 e 119 della Costituzione.

Per venire incontro comunque alle preoccupazioni a cui si è ispirato il deputato Roselli, prospetta di modificare il suo emendamento al punto 1° dell'articolo 1 nei seguenti termini: « Istituire una imposta di concessione regionale su concessioni, autorizzazioni, atti, dichiarazioni e provvedimenti amministrativi per materie relative all'articolo 117 della Costituzione, entro i principi e i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ». Concorde anch'egli con l'emendamento Roselli relativo all'articolo 9; non invece con quello relativo all'articolo 19.

Dopo ulteriori interventi del Relatore Castelli (che in particolare illustra le ragioni che hanno indotto ad affidare all'assessore competente per le finanze il giudizio di prima istanza sui ricorsi amministrativi in materia di applicazione di imposte di concessione regionale), del deputato Roselli e del Presidente

Vicentini, la Commissione, accogliendo una proposta del Presidente, delibera di sospendere la seduta anche per consentire un ulteriore riesame delle questioni connesse con gli emendamenti Roselli relative agli articoli 1 e 2-bis.

(La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 16,45).

Dopo che il Relatore Castelli ha riassunto i termini della discussione svoltasi in mattinata nella Commissione, il Ministro delle finanze Trabucchi esprime il consenso del Governo per il testo elaborato dal Comitato ristretto ed esprime l'avviso che per quanto concerne l'articolo 1 tale testo attui l'autonomia finanziaria delle regioni in termini più ampi e più coerenti con la lettera e lo spirito della Costituzione.

Il Ministro esprime anche delle perplessità in ordine alla nuova formulazione proposta dal deputato Roselli in riferimento all'articolo 19, tanto per quanto concerne le condizioni e i limiti ivi previsti per i mutui che le regioni potranno contrarre, quanto in ordine a una definizione per legge degli istituti di credito che dovranno assicurare il servizio di cassa alle regioni stesse.

Dopo ulteriore ampia discussione, la Commissione procede all'approvazione del testo elaborato dal Comitato ristretto, introducendovi una sola modifica al n. 1° dell'articolo 1, che risulta in definitiva così formulato:

« Istituire una imposta di concessione regionale sulle autorizzazioni, concessioni, atti e provvedimenti amministrativi adottati per materie relative all'articolo 117 della Costituzione, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ».

La Commissione dà quindi mandato al Relatore Castelli di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

II Sottocommissione.

MARTEDÌ 15 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente* BELOTTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Pezzini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » (*Modificato dal Senato*) (589-B) (*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del Presidente Belotti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo del disegno di legge da parte del Senato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di previdenza e di pena » (4040) (*Parere alla VI Commissione*).

Il Presidente Belotti torna ad illustrare il disegno di legge e ricorda i motivi del parere contrario in precedenza espresso dalla Commissione. Poiché peraltro il provvedimento di copertura, richiamato dall'articolo 7 del disegno di legge, risulta ormai definitivamente approvato dai due rami del Parlamento (legge 29 dicembre 1962, n. 1744) e pertanto le relative entrate risultano acquisite al bilancio dello Stato, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

Illustra successivamente due emendamenti di iniziativa dei deputati Bogoni, Bontade Margherita e Armaroli, trasmessi dalla Commissione Finanza e tesoro, e relativi agli articoli 2 e 7 del disegno di legge. Richiama l'attenzione della Commissione sulla nuova indicazione di copertura formulata con l'emendamento all'articolo 7, rilevando come le maggiori entrate di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 206 (concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B) richiamata per assicurare la copertura della maggiore spesa implicata, risultino tutte già destinate per il finanziamento di altre iniziative legislative. Propone pertanto alla Commissione di esprimere parere contrario sugli emendamenti in esame.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono il deputato Roselli e il Sottosegretario Pezzini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge. La Commissione delibera invece di esprimere parere contrario sugli emendamenti di iniziativa dei deputati Bogoni, Bontade Margherita e Armaroli agli articoli 2 e 7 del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Mantenimento, a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, delle quote di aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni, studenti universitari, che non abbiano superato il 26° anno di età » (4329) (*Parere alla VI Commissione*).

Su proposta del Relatore Roselli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento, per l'esercizio finanziario 1962-63, del limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635, per i rischi di cui all'articolo 3 della legge stessa » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4371) (*Parere alla VI Commissione*).

Dopo una illustrazione del Relatore Roselli ed interventi del Sottosegretario Pezzini e del Presidente Belotti, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

III Sottocommissione.

MARTEDÌ 15 GENNAIO 1963. — *Presidenza del Presidente BIASUTTI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il bilancio, Pezzini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (3617) (*Parere sul nuovo testo alla X Commissione*).

Su richiesta del Sottosegretario Pezzini, la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere sul nuovo testo del disegno di legge trasmesso dalla Commissione. Trasporti, al fine di accertare se l'onere implicato dal provvedimento possa essere fronteggiato con le disponibilità dei bilanci della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

PROPOSTA DI LEGGE:

BARONTINI ed altri: « Coordinamento delle norme sui benefici di carriera e adeguamento degli assegni a favore degli ex combattenti dipendenti dalle ferrovie dello Stato » (528) (*Parere alla X Commissione*).

Su proposta del Presidente Biasutti e dopo che il Sottosegretario Pezzini ha riferito il contrario avviso del Governo sulla proposta di legge, la Commissione delibera di esprimere parere contrario, poiché il provvedimento non determina la misura della maggiore spesa implicata, né è risultata idonea la indicazione di copertura formulata all'articolo 4, che rinvia genericamente ai normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

PROPOSTE DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia » (3909).

GOLINELLI ed altri: « Ampliamento della zona industriale e portuale di Venezia in territorio del comune di Mira » (4142) (*Parere alla IX Commissione*).

Dopo una illustrazione del Relatore Gioia ed un intervento del Sottosegretario Pezzini, il quale riferisce il contrario avviso dell'Amministrazione finanziaria, la Commissione delibera di rinviare l'ulteriore esame delle due proposte di legge, al fine di acquisire ulteriori dati circa le conseguenze finanziarie implicate.

PROPOSTA DI LEGGE:

BIANCHI GERARDO ed altri: « Ammissione nella carriera del personale direttivo, mediante concorso interno per titoli, del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso del diploma di laurea » (3758) (*Parere alla X Commissione*).

Dopo una illustrazione del Presidente Biasutti ed interventi dei deputati Gioia e Bianchi Gerardo e del Sottosegretario Pezzini, la Commissione delibera di rinviare brevemente la espressione del parere in attesa che la Commissione Trasporti trasmetta i preannunciati emendamenti al testo della proposta di legge.

SINESIO ed altri: « Concessione di un contributo finanziario annuo a favore del servizio radiotelefonico per i motopescherecci » (4113) (*Parere alla X Commissione*).

Dopo una illustrazione del Presidente Biasutti, il quale concorda sul merito della proposta di legge, pur adombrando talune perplessità circa la indicazione di copertura, la

Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento al fine di acquisire ulteriori dati circa le conseguenze finanziarie implicate.

PROPOSTA DI LEGGE:

ARMANI ed altri: « Istituzione del ruolo organico della carriera direttiva del personale di ragioneria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (4224) (*Parere alla X Commissione*).

Su proposta del Presidente Biasutti e dopo che il Sottosegretario Pezzini ha riferito il contrario avviso del Governo tanto sul merito quanto sulle conseguenze finanziarie implicate dalla proposta di legge, la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere al fine di meglio valutare l'indicazione di copertura, formulata all'articolo 9 della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

GIOIA: « Autorizzazione della spesa di lire due miliardi e cento milioni a titolo di ulteriore contributo statale per il completamento dei lavori per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi » (4237) (*Parere alla IX Commissione*).

Su richiesta del Sottosegretario Pezzini e dopo interventi dei deputati Gioia e Bianchi Gerardo e del Presidente Biasutti, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente l'espressione del parere, in attesa che le amministrazioni interessate (Tesoro e Difesa) trasmettano i richiesti chiarimenti circa le conseguenze finanziarie implicate dalla proposta di legge.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

(Affari esteri e Bilancio
e Partecipazioni statali)

Mercoledì 16 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Contributo al Programma ampliato di assistenza tecnica delle Nazioni Unite ed al Fondo speciale progetti delle Nazioni Unite per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per gli anni 1961 e 1962 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (4008);

— Relatori: Montini: per la III Commissione; Pedini: per la V Commissione.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 16 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (3617) — (*Parere sugli emendamenti trasmessi dalla X Commissione*) — Relatore: Berry.

Esame della proposta di legge costituzionale:

Senatori MAGLIANO ed altri: Modifica all'articolo 131 della Costituzione ed istituzione della regione " Molise " (*Approvata dal Senato, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi*) (3244-B) — Relatore: Bucciarelli Ducci.

Esame del disegno di legge:

Norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica e sui *referendum* previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (*Modificato dal Senato*) (677-1259-B) — Relatore: Cossiga.

Parere sui disegni di legge.

Modificazione del primo comma dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 (*Parere alla VI Commissione*) (4285) — Relatore: Tozzi Condivi;

Norme sul servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi (*Approvato dal Senato*) (4312) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Carcaterra.

Parere sulle proposte di legge:

LUCCHESI: Modificazioni agli articoli 5 e 8 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra (4217) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Colleselli;

DEGLI OCCHI: Nuovo ordinamento del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive (4252) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Tozzi Condivi;

ARMANI ed altri: Istituzione del ruolo organico della carriera direttiva del personale di ragioneria dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (4224) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Berry;

CENGARLE ed altri: Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato (2308) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Berry;

RUSSO SPENA ed altri: Modificazioni ed aggiunte alla legge 13 marzo 1958, n. 308, recante norme per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti (4363) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Tozzi Condivi;

MITTERDORFER ed altri: Estensione di agevolazioni fiscali alle operazioni di credito artigiano assistite da provvidenze legislative provinciali nella Regione Trentino-Alto Adige (4302) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Carcaterra;

VIGORELLI ed altri: Collegialità e pubblicità nel riparto di fondi assistenziali (4321) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Tozzi Condivi;

PUCCI ANSELMO ed altri: Trasferimento della tenuta di Tombolo e della parte residua della tenuta di San Rossore (Pisa) già in dotazione della Corona, al Comune e alla Provincia di Pisa per le esigenze dell'Università, lo sviluppo urbanistico e la formazione di proprietà contadina (4019) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Piccoli.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 16 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Riordinamento del Club alpino italiano (*Approvato dalla IX Commissione Permanente del Senato*) (4342) — Relatore: Borin — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Miglioramenti economici al Clero congruato (4354) — (*Parere della V Commissione*);

FODERARO e SAMMARTINO: Miglioramenti economici al clero congruato (*Urgenza*) (3702) — (*Parere della V Commissione*);

PINTUS: Adeguamenti economici per il clero (*Urgenza*) (3955) — (*Parere della V Commissione*);

FODERARO e SAMMARTINO: Concessione di una indennità integrativa mensile al clero congruato (*Urgenza*) (3703) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Riccio.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (715) — (*Parere della I, della IV e della XIV Commissione*);

LUZZATTO ed altri: Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione (23) — (*Parere della I e della IV Commissione*);

BARDINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico di pubblica sicurezza, 18 giugno 1931, n. 773 (941);

LUCCHESI e BIAGIONI: Modificazione dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, riguardante l'obbligo della tenuta di un particolare registro da parte degli esercenti di autorimesse (1065);

PIERACCINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e disposizione per la concessione della licenza di mestiere ai facchini (1462);

GUIDI ed altri: Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (2813) — (*Parere della I e della IV Commissione*);

PELLEGRINO ed altri: Modificazione dell'articolo 87 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (3346) — (*Parere della IV Commissione*);

VALSECCHI: Modifica all'articolo 169 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (4000) — (*Parere della XIV Commissione*);

— Relatori: Riccio e Bisantis.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

NANNI ed altri: Modifica della legge 11 marzo 1958, n. 208, concernente l'indennità di carica ed il rimborso di spese agli Amministratori comunali e provinciali (1031);

ARMAROLI ed altri: Indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali (733); — (*Prere della V Commissione*) — Relatore: Mattarelli Gino.

Esame della proposta di legge:

VEDOVATO: Divieto ai periodici di usare titoli e testate che possano, anche implicitamente, farli considerare portavoce ufficiali degli organi dello Stato (3946) — Relatore: Russo Spena — (*Parere della I e della IV Commissione*).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

**Mercoledì 16 gennaio,
al termine delle Commissioni riunite.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Aiuti alla Repubblica somala per soccorsi alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni del 1932 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (4356) — Relatore: Jervolino Maria — (*Parere della V Commissione*);

Contributo straordinario a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) (4415) — Relatore: Del Bo — (*Parere della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 16 gennaio, ore 9,45.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia (3071) — Relatore: Bisantis — (*Parere della V e della VII Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

AUDISIO WALTER e SFORZA: Provvedimenti a favore degli agenti di custodia (*Urgenza*) (792) — Relatore: Bisantis — (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI: Riposo settimanale e licenze ordinarie ai componenti il corpo degli agenti di custodia (2517) — Relatore: Bisantis.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (*Approvato dal Senato*) (3829);

PINTUS: Disposizioni in materia di protesto di cambiale e di altri titoli (2149);

SPADAZZI: Modalità per il recapito degli avvisi di pagamento di effetti cambiari (3647) — Relatore: Guerrieri Emanuele.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e delle proposte di legge:

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (4452);

DEGLI OCCHI: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto (3269);

ZOBOLI ed altri: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia (3310);

DEGLI OCCHI: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto sulle pene irrogate con l'aggravante dello stato di guerra (3405);

SPADAZZI: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (3858);

— Relatori: Amatucci e Guerrieri Emanuele.

Esame della proposta di legge:

RICCIO ed altri: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (*Testo unificato modificato dal Senato*) (198-240-1308-B) — Relatore: Migliori.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Partecipazioni statali)

I Sottocommissione.

Mercoledì 16 gennaio, ore 16.

Parere sui disegni di legge:

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane effettuata a Roma il 9 febbraio 1961 (*Approvato dal Senato*) (4378) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Galli;

Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4404) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 (4337) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini.

Parere sugli emendamenti alla proposta di legge:

PREZIOSI COSTANTINO: Estensione ai palombari, sommozzatori e loro guide del personale civile e salariato di ruolo e non di ruolo del Ministero della difesa, delle disposizioni dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1957, n. 969 (1955) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Galli.

Parere sulle proposte di legge:

FRACASSI ed altri: Modifiche all'avanzamento relativo all'anno 1961, all'aliquota di valutazione ed al numero di promozioni stabilite dalle vigenti norme per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, ruolo servizi (2641) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Galli.

COVELLI: Modifica dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate (3712) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Galli;

SPADAZZI: Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550, relativa alla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle

Forze armate (4078) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Galli;

LEONE RAFFAELE ed altri: Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie (2932-B) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia;

GAGLIARDI ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 12 febbraio 1955, n. 44 (2457) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

FRANCESCHINI ed altri: Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi di Istituto (3805-B) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini;

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali (3821) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini;

COLLESELLI ed altri: Norme integrative dell'ordinamento degli Uffici centrali e periferici del Ministero della sanità (4087) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia;

CUTITTA: Modifiche all'articolo 20 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (4361) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Galli;

Senatori D'ALBORA e FRANZA: Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, concernente la costruzione di case per ferie e di ostelli per la gioventù (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4372) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia.

Parere sui disegni di legge:

Autorizzazione di spesa per la graduale sistemazione dei debiti per ricoveri infermi poliomielitici (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4411) — (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia;

Contributo straordinario a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.) (4415) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Pedini.

VII COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa)

Mercoledì 16 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

BOZZI e SPADOLA: Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce

Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale (324) — Relatore: Chiatante — (*Parere della I e della V Commissione*);

SPECIALE ed altri: Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale (*Urgenza*) (462) — Relatore: Chiatante — (*Parere della I e della V Commissione*);

SPADOLA: Trattamento di quiescenza a favore del personale militare della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta chiamato o trattenuto in servizio in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 736, per esigenze di carattere eccezionale (700) — Relatore: Chiatante — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulle proposte di legge:

COLASANTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato (*Urgenza*) (3696);

GUADALUPI ed altri: Nomina in ruolo degli allievi operai dell'Amministrazione della difesa (*Urgenza*) (3914);

— Relatore: Caiati — (*Parere alla I Commissione*).

Esame della proposta di legge:

DURAND DE LA PENNE: Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali (4157) — Relatore: Fornale — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

BOLOGNA ed altri: Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento per gli ufficiali di complemento e della riserva nonché dei sottufficiali non in carriera continuativa, trattenuti in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili. Norme per il loro trattamento di quiescenza e di fine servizio (*Urgenza*) (4381) — Relatore: Buffone — (*Parere della V Commissione*);

CURTI AURELIO: Modificazione all'articolo 118 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardante gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti ai disciolti ruoli di mobilitazione, ora nella riserva (3461) — Relatore: Leone Raffaele.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 16 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

BORIN: Modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per la rivalutazione della carriera delle maestre giardiniere (3051) — Relatore: Titomanlio Vittoria — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

FRANCESCHINI ed altri: Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica (*Urgenza*) (4226) — Relatore: Romanato — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione dell'assegno di studio universitario (*Urgenza*) (4323) — Relatore: Ermini — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4406) — Relatore: Franceschini — (*Parere della VI Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Nuove misure dell'indennità di studio a decorrere dal 1° gennaio 1963 (*Urgenza*) (4337) — Relatore: Baldelli — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

FRANCESCHINI ed altri: Norme integrative sull'ordinamento della carriera dei capi Istituto (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3805-B) — Relatore: Reale Giuseppe — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

BALDELLI: Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli Istituti secon-

dari di istruzione (1178) — Relatore: Pitagalis — (*Parere della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Ordinamento della scuola speciale per archivisti e bibliotecari della Università di Roma (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4291) — Relatore: Franceschini — (*Parere della V Commissione*);

Nuova misura del contributo dello Stato in favore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi (4299) — Relatore: Titomanlio Vittoria — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

RUSSO SALVATORE ed altri: Modifica dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, concernente la riliquidazione delle pensioni (*Urgenza*) (382) — Relatore: Buzzi — (*Parere della V Commissione*);

COLITTO: Riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare (*Urgenza*) (458) — Relatore: Buzzi — (*Parere della V Commissione*);

MAROTTA VINCENZO ed altri: Norme integrative dell'articolo 28, secondo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165 (1208) — Relatore: Buzzi — (*Parere della V Commissione*);

Buzzi ed altri: Norme interpretative dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la riliquidazione delle pensioni al personale della scuola elementare, e norme integrative dell'articolo 28 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (2361) — Relatore: Buzzi — (*Parere della V Commissione*);

BADINI CONFALONIERI: Riliquidazione delle pensioni al personale insegnante, ispettivo e direttivo della scuola collocato a riposo anteriormente al 1° ottobre 1961 (*Urgenza*) (3631) — Relatore: Leone Raffaele — (*Parere della V Commissione*);

ORLANDI: Estensione ai pensionati dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 agosto 1946, n. 237 (*Urgenza*) (3644) — Relatore: Leone Raffaele — (*Parere della V Commissione*);

FUSARO e BALDELLI: Provvidenze a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante in posizione di quiescenza (*Urgenza*) (3655) — Relatore: Leone Raffaele — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione delle proposte di legge:

LEONE RAFFAELE ed altri: Modifiche e aggiunte alle disposizioni sulla decorrenza della

nomina in ruolo del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 (*Urgenza*) (2667) — Relatore: Perdonà — (*Parere della V Commissione*);

PINNA ed altri: Estensione dei benefici concessi dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ad altre categorie di insegnanti elementari reduci o ex partigiani (*Urgenza*) (4625) — Relatore: Romanato — (*Parere della V Commissione*);

GORRERI DANTE ed altri: Norme interpretative e integrative della legge 6 dicembre 1956, n. 1429, sulla sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali (3235) — Relatore: Romanato — (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI e SPADAZZI: Modifiche alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli Istituti di istruzione secondaria, di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive modifiche (3670) — Relatore: Baldelli — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

PEDINI e VEDOVATO: Aumento del contributo dello Stato a favore della Società Geografica Italiana (3819) — Relatore: Bertè — (*Parere della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Istituzione di un ruolo transitorio ad esaurimento per direttori didattici incaricati (3773) — (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI e DE MICHELI VITTURI: Concorso speciale per il passaggio in ruolo di direttori didattici incaricati (3992);

LIMONI ed altri: Ammissione di candidati ex combattenti reduci, mutilati e invalidi di guerra alle prove orali dei concorsi banditi con i decreti ministeriali 1° ottobre 1955 e 4 aprile 1959 (4144);

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Conferimento di posti agli idonei del concorso per esami e titoli a trecento posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (4213);

AMODIO: Assunzione nel ruolo dei direttori didattici dei candidati dichiarati idonei

nel concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (4249);

SAVIO EMANUELA ed altri: Attribuzione di posti d'insegnamento elementare agli idonei del concorso magistrale autorizzato con ordinanza ministeriale n. 2250/48 del 31 luglio 1961 (4264);

D'AMBROSIO: Assunzione in ruolo degli idonei del concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 (4300);

— Relatore: Rampa;

RAMPA ed altri: Modificazioni del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e della legge 16 giugno 1961, n. 530 — Assunzione in ruolo degli idonei del concorso direttivo bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959 e autorizzazione per un concorso ordinario a 500 posti di direttore didattico in prova (4325) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Perdonà.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Norme integrative del Testo Unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernenti il personale insegnante nelle scuole reggimentali (3824) — Relatore: Franceschini — (*Parere della V Commissione*);

DE VITO ANTONIO ed altri: Istituzione di un ruolo organico per le scuole reggimentali (1373) — Relatore: Caiazza — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

RAMPA ed altri: Stato giuridico e trattamento economico degli insegnanti non di ruolo della scuola elementare (*Urgenza*) (3027) — Relatore: Buzzi — (*Parere della V Commissione*);

TITOMANLIO VITTORIA e BERRY: Provvedimenti in favore degli insegnanti elementari non di ruolo (2111) — Relatore: Rampa — (*Parere della V Commissione*).

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CERRETI ALFONSO ed altri: Riconoscimento del servizio prestato dai direttori didattici incaricati come servizio di ruolo direttivo (*Urgenza*) — (2758) — Relatore: Titomanlio Vittoria — (*Parere della V Commissione*);

CERRETI ALFONSO e BUZZI: Valutazione dell'insegnamento prestato nelle scuole elementari (3986) — Relatore: Rampa — (*Parere della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 16 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

CURTI IVANO ed altri: Norme per agevolare la partecipazione delle società cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi ai pubblici appalti (584) — Relatore: Azimonti.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

COMANDINI ed altri: Norme aggiuntive al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, per quanto concerne la decadenza degli assegnatari (1711) — Relatore: De Capua — (*Parere della IV Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

DE PASQUALE: Interpretazione autentica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (4124);

DANTE: Modifica dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico (4304);

— Relatore: Alessandrini.

Discussione delle proposte di legge:

NANNUZZI e DE PASQUALE: Interpretazione autentica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 (4338) — Relatore: Alessandrini.

GIOIA: Autorizzazione della spesa di lire due miliardi e cento milioni a titolo di ulteriore contributo statale per il completamento dei lavori per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo-Punta Raisi (4237) — Relatore: Alessandrini.

Discussione delle proposte di legge:

GOTELLI ANGELA ed altri: Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione (4191);

Senatori OTTOLENGHI ed altri: Costituzione di garanzie reali su autostrade in regime di concessione (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4376);

— Relatore: Buzzetti — (*Parere della IV e della VI Commissione*).**X COMMISSIONE PERMANENTE**

(Trasporti)

Mercoledì 16 gennaio, ore 9,45.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

RUSSO SPENA RAFFAELE: Provvidenze a favore dei ferrovieri ex combattenti (*Urgenza*) (1817) — Relatore: Petrucci — (*Parere della V Commissione*);

PELLEGRINO ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori dell'Assemblea Regionale Siciliana (*Urgenza*) (3133) — Relatore: Frunzio — (*Parere della V Commissione*);

DURAND DE LA PENNE: Ordinamento della professione di mediatore marittimo (2480) — Relatore: Amodio — (*Parere della IV e della XII Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano con inclusione della linea nella rete statale (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4293) — Relatore: Armani — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulle proposte di legge:

DE PASQUALE ed altri: Norme per il riscatto degli alloggi delle ferrovie dello Stato (4137) — (*Parere alla IX Commissione*);

GERBINO e FRUNZIO: Norme interpretative ed aggiuntive alla legge 27 aprile 1962, n. 231, per la parte relativa al riscatto di alloggi delle ferrovie dello Stato (4357) — (*Parere alla IX Commissione*);

— Relatore: Colasanto.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 16 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

ALESSANDRINI ed altri: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (729) — Relatore: Repossi — (*Parere della IV e della VI Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

Senatore ZANE: Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (4373) — Relatore: Gitti;

BUTTÈ: Abrogazione di clausola restrittiva nei contratti collettivi di lavoro nel settore del credito registrati in applicazione della legge 14 luglio 1959, n. 741 — Relatore: Colombo Vittorino.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

GAGLIARDI e REPOSSI: Modifica all'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 830, riguardante disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di

trasporto in concessione (3948) — Relatore: Buttè — (*Parere della V e della X Commissione*);

Senatore GAVA: Modifica della composizione del Comitato centrale della cooperazione (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (4260) — Relatore: Nucci.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
d'inchiesta sui limiti posti alla concorrenza
nel campo economico.**

Mercoledì 16 gennaio, ore 16.

Interrogatori.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22.